

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZA EX ART. 116 C.P.A

nell'interesse della prof.ssa VANESSA MICCO cod. fisc. MCCVSS74E69F839Z rappresentata e difesa, per mandato speciale in calce al presente atto, dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 090/8960421 o agli indirizzi di posta elettronica santi.delia@avvocatosantidelia.it info@avvocatomichelebonetti.it o pec avvsantidelia@cnfpec.it, michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso li stesso elettivamente domiciliato a Roma, Via S. Tommaso d'Aquino 47

- ricorrente -

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- resistente -

e nei confronti dei controinteressati

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico della Regione Lazio n. 17265 dell'8 giugno 2021 con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta per la Scuola Secondaria di II grado, relativa alla classe di concorso A011, nella parte in cui non comprende parte ricorrente;
- del decreto 9 luglio 2021, n. 418 con il quale l'Ufficio Scolastico del Lazio ha approvato la graduatoria di merito per la Scuola Secondaria di II grado, relativa alla classe di concorso A011 bandito con D.D. 510, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 28 aprile 2020;



- della scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;
- del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione della prova della ricorrente;
- della griglia di valutazione della ricorrente nella parte in cui la Commissione ritiene la *“trattazione lacunosa e superficiale in relazione alle competenze disciplinari, talvolta migliore l'impostazione didattico-metodologica, ma nel complesso il risultato è insufficiente”*;
- di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per parte ricorrente.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla successiva fase concorsuale della valutazione titoli

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ricorrezione della prova della ricorrente.

PREMESSE:

Con D.D. 510, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 28 aprile 2020 era indetta la *“procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della Scuola secondaria di prima e secondo grado”*.

L'anzidetto decreto era poi integrato giusto D.D. n. 783 pubblicato sulla G.U. n. 53 del 10 luglio 2020. Il concorso prevedeva una prova scritta e, in caso di esito positivo, la successiva fase di valutazione titoli. In merito alla prova scritta, per quanto qui ci interessa, stante quanto stabilito dall'art. 13 del D.D. n. 510, per come modificato dall'art. 1, co. 11 *“superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo **non inferiore a 56/80**, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8”*. Il successivo comma 12 chiariva altresì che *“il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura”*.



Ed ancora, l'art. 13 comma 2 del successivo D.D. n. 783, prevedeva che *“la prova scritta per i posti comuni, è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo di lingua inglese ed è articolata come segue: a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; (...) 6. per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6, che sono rese pubbliche almeno 7 giorni prima della relativa prova”*.

1. La posizione di parte ricorrente, la sussistenza dei posti vacanti all'esito del concorso.

Parte ricorrente, docente già specializzata sul sostegno, presentava domanda di partecipazione e dopo essere stata ammessa alla selezione, il 16 febbraio 2021 sosteneva la prova scritta del concorso.

Senonché, l'8 giugno 2021 sul sito istituzionale dell'ufficio Scolastico Regionale del Lazio era pubblicato il provvedimento n. 17265 che conteneva l'elenco dei soggetti ammessi alla fase successiva di valutazione titoli, in cui però non era compresa la ricorrente (doc. n. 1). Ad ella, infatti, veniva assegnato il punteggio di 45,9/80.

In pari data (8 giugno 2021) era trasmessa a mezzo dello scrivente istanza d'accesso agli atti con la quale era richiesta copia della prova sostenuta e della scheda di valutazione elaborata secondo le griglie predisposte dal Ministero per la classe di concorso che ci occupa, nonché copia di altri 5 compiti ritenuti sufficienti e dei verbali relativi allo svolgimento della prova. L'Ufficio evadeva l'istanza solo parzialmente tanto che la scrivente difesa sollecitava la trasmissione della documentazione mancante più volte (doc. n. 6- 6A e 6B).

Il 9 luglio 2021 giusto Decreto n. 418 era pubblicata la graduatoria generale di merito (doc. n. 2). In particolare per la cdc A011 per la regione Lazio i posti banditi erano n. 35 (doc. n.7) e, all'esito della pubblicazione della graduatoria, risultavano vacanti n.



19 posti.

Tale premessa è necessaria per sottolineare che il caso che ci occupa è analogo a quello deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4174/2016 ove è stato ritenuto determinante, ai fini della ricorrezione dei compiti dei ricorrenti, la circostanza che i posti messi a concorso non fossero stati tutti coperti.

La mancata ammissione di parte ricorrente alla successiva fase della valutazione dei titoli è illegittima e va annullata per i seguenti

MOTIVI

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

1. Sull'erronea valutazione degli elaborati del ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

1.1. La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi sulla base dei quali si fonda il giudizio stesso né le relative argomentazioni, in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente ma solo riferendosi ad una griglia di valutazione. Difatti, l'unica motivazione rintracciabile nella griglia definita "*giudizio sintetico*" recita che la "*trattazione lacunosa e superficiale in relazione alle competenze disciplinari, talvolta migliore l'impostazione didattico-metodologica, ma nel complesso il risultato è insufficiente*" ma non chiarisce il perché di tale valutazione. Difatti v'è solo il riferimento ad una griglia di valutazione che, però, in sé come si dirà, non risulta utile ad individuare le ragioni per cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio piuttosto che un altro trattandosi di giudizi apodittici e precompilati che



sviliscono i principi guida dell'*agere* amministrativo.

Il solo voto numerico, applicato con riferimento alla griglia di correzione, con il quale la Commissione ha ritenuto non sufficiente, complessivamente, l'elaborato della ricorrente, invero, appare assolutamente incongruo e inidoneo a giustificare la valutazione dell'elaborato. Ciò anche e soprattutto sulla base del confronto effettuato con gli altri compiti trasmessi. La creazione degli "indicatori" e dei "descrittori" cui attribuire il singolo punteggio che, a sua volta sommato agli altri darà il "numero" finale, difatti, è teso a mitigare la freddezza del solo voto numerico al fine di rendere edotto il candidato degli errori commessi. Ma se a tale intento si accompagna una lista *"preconfezionata"* di indici valutativi (generici), privi di una concreta specificazione e raccordo rispetto all'elaborato del candidato, non potrà che convenirsi che tale scelta si riveli assolutamente inidonea a giustificare la valutazione insufficiente rassegnata, in quanto non supportata da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri. Ebbene, come è noto, l'assoluta inidoneità del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri legislativi e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi. Ed infatti, nello svolgimento dell'attività valutativa la Commissione esaminatrice non esercita alcuna discrezionalità ma si limita ad applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore, con il rischio, qui concretizzatosi e come detto già censurato innanzi al G.A. e da quest'ultimo condiviso, che la valutazione resa possa *"debordare dall'ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione"* (T.A.R. Palermo, ord. n. 1471/2017).

Ciò in quanto *"la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale"*



dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto" (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

Pertanto, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice si deve basare su regole tecniche che investono esclusivamente il “fatto”, rappresentato dagli elaborati di parte ricorrente, e non invece riguardare la ponderazione di interessi contrapposti, quello pubblico e quello privato, come tale riservato esclusivamente all'amministrazione.

La corretta applicazione di queste regole può quindi formare oggetto di apposito sindacato giurisdizionale poiché *“la discrezionalità tecnica della p.a., o meglio l'insieme delle valutazioni tecniche che la costituiscono, è pienamente valutabile dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico, ben essendo consentito un sindacato non limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, ma mirante alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo”* (Cons. St. Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 708).

In proposito appare di immediata evidenza che la motivazione dell'esclusione, *“costituita dalla semplice affermazione che le prove del candidato non hanno raggiunto il livello della sufficienza, si risolva in una mera tautologia, poiché funzione della selezione concorsuale è proprio quella di discernere i capaci dagli inidonei”* (T.A.R. Veneto, 15 marzo 2001, n. 1439).



Ma se la semplice affermazione d'insufficienza non è una motivazione, non si comprende come possa esserlo un voto inferiore ad un minimo prestabilito (T.A.R. Bologna, Sez. I, 21 aprile 2004, 566). Il voto, infatti, costituisce il momento terminale di un complesso di valutazioni operate dall'organo giudicante, le quali costituiscono i presupposti di fatto del provvedimento negativo; ovvero, in altri termini, l'espressione ultima delle risultanze dell'istruttoria, qui costituita dalla correzione degli elaborati: la sola votazione, disancorata dall'*humus* dell'istruttoria, non può fornire alcuna informazione sull'attività cognitiva e valutativa che l'ha preceduta. **Il voto, in altre parole, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio**; non c'è dubbio che il voto "0,5" corrisponde ad un giudizio di insufficienza rispetto a quello di "5" che rappresenta il massimo della valutazione, ecc. Le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono però essere le più diverse: errori concettuali e/o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, inadeguatezza dell'esposizione, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi e/o di sintesi, ed altre ancora; ed allora la valutazione negativa espressa con un punteggio, se vale ad esternare la conclusione alla quale è pervenuto chi ha proceduto alla valutazione, non vale a spiegare l'iter logico, cioè le specifiche ragioni che hanno condotto a quella conclusione.

Viceversa, l'obbligo di motivazione, *ex art. 3 cit.*, viene osservato soltanto dando conto di quell'attività, la quale è poi quella stessa che il candidato ha interesse a conoscere esaurientemente, poiché è in quella fase della procedura che l'Amministrazione è giunta alla decisione di escluderlo dalla procedura concorsuale. È dunque rispetto a quella fase che il dovere di trasparenza deve essere massimamente rispettato e dalla quale non si può prescindere, se si tiene conto del rilevante numero di soggetti costantemente coinvolti: *"un'esclusione per insufficienza - soprattutto in procedure il cui esito può ripercuotersi profondamente sulla vita di una persona (ed anche di questo il giudice deve farsi carico) - non è, almeno oggi, comunemente*



sentita come correttamente giustificata dal semplice rinvio ad un voto, inadeguato a dare conto e ragione della scelta compiuta, e quasi indizio di possibili parzialità” (TAR Veneto, Sez. I, 15 marzo 2001, n. 1439).

2. Premessa, pertanto, l’assoluta illegittimità di valutazioni solo numeriche, assolutamente inidonee ad esplicitare e/o rendere comprensibile (e, conseguentemente, censurabile) l’*iter* logico-giuridico posto alla base dei giudizi negativi, dobbiamo comprendere se tali principi possano applicarsi anche rispetto al caso in cui il criterio è stato fissato ed è stata elaborata una griglia di valutazione. Ora, è risaputo che, *“alla luce del principio enunciato dall’art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 [secondo cui, per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso], deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche”* (Cons. St., Sez. V, n. 4782/2004, cit.; in termini, tra le più recenti, Sez VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e 4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004, cit.; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367).

Stando così le cose, come chiarito da codesto On.le TAR, ove *“non risultano fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non essendo consentito quindi di risalire da quest’ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza ed originalità]”* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420), la valutazione non potrà che essere illegittima.

3. Tali premesse sono fondamentali per capire le ragioni sulla base delle quali il



contenuto dell'elaborato di parte ricorrente risulta evidentemente difforme rispetto alla valutazione attribuita e per rendere, dunque, manifestamente insufficiente e comunque illogica l'insufficienza attribuita.

Di seguito si chiarirà che le valutazioni della Commissione, ove così raffrontate, non sono assegnate sulla base di elementi oggettivamente considerati e di un iter logico che rispetti i criteri e, le stesse pertanto sono frutto di presupposti del tutto errati.

La perizia in atti (**doc. n. 8**) spiega come in concreto tale illegittimità abbia inciso sulla prova di parte ricorrente.

Nella specie, come ivi chiarito, il punteggio rassegnato non corrisponde alla qualità del lavoro effettivamente elaborato. Di seguito invece si provvederà a chiarire con riferimento a ciascun quesito e a ciascun criterio quali sono le gravi incongruenze in cui è incappata la Commissione.

Come detto, il G.A. ha già accolto tali ricorsi, impostati con strutturazione analoga al caso che ci occupa, evidenziando *“che il ricorso presenta apprezzabili profili di censura, con riferimento al giudizio espresso sugli elaborati scritti svolti dalla ricorrente – nella misura in cui la valutazione sembra debordare dall'ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione – sicchè si può accogliere la domanda cautelare, disponendosi a tal fine la ricorrezione di tali elaborati scritti”* (Palermo, Sez. II, 20 dicembre 2016, n. 1471; confermata da C.G.A. ord. n. 210/17 e, in sede di riesame, la nuova Commissione, in sede di ricorrezione, ha promosso quella docente). Pertanto, in ipotesi, come in quella che ci occupa in cui la valutazione della Commissione abbia sorpassato il limite della discrezionalità tecnica, il G.A. può disporre la ricorrezione della prova (TAR L'Aquila n. 286/2016).

Per tale motivo, l'insindacabilità della Commissione, non è affatto assoluta ed intangibile. Né, infine, possono aversi dubbi sul metodo utilizzato da questa difesa (la perizia di parte) al fine di corroborare gli argomenti di illogicità della valutazione rassegnata. Non si nega, difatti, che spetti alle Commissioni il compito di valutare le



prove dei candidati, ma è dato assolutamente pacifico che tale valutazione sia certamente sindacabile rilevando in tutti i casi, come in quello odierno, in cui si mostrino manifesta illogicità ed eccesso di potere. La perizia di parte, assume la funzione di individuare proprio la sussistenza di tale illogicità nell'iter che ha condotto ad assegnare un determinato punteggio invece che un altro e non certamente quella di volersi sostituire alla Commissione nell'assegnazione della valutazione.

Per concludere, sulla scorta della giurisprudenza più recente, qualora codesto On.le TAR, confermi l'illegittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione, potrà disporre *“tramite riconvocazione della commissione esaminatrice”* la ricorrezione della prova insieme con altri compiti anonimi.

Sul punto, identica è la posizione del C.d.S. il quale in contenzioso analogo, ha chiarito che **“dovrà procedere a una nuova correzione delle prove sostenute” e “al fine di garantire l'anonimato delle correzioni, (...) dovrà adottare tutti gli atti necessari affinché la medesima commissione nominata per il concorso in cui si controverte provveda alla correzione”** (C.d.S, Sez. VI, Sent. n. 4174/2016).

Pertanto, in applicazione della ormai consolidata giurisprudenza sul tema, qualora **“la valutazione sembra debordare dall'ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione”** (T.A.R. Palermo, Sez. II, 20 dicembre 2016, n. 1471; confermata da C.G.A. ord. n. 210/17) la ricorrente ha evidentemente diritto, quantomeno, alla ricorrezione.

4. Sulla contraddittorietà dei punteggi assegnati rispetto agli elaborati della ricorrente e lo straripamento della discrezionalità tecnica della Commissione

Sul quesito n. 1

1. Il quesito sottoposto ai candidati richiedeva di organizzare *“una lezione di due ore in una classe quarta di secondaria di secondo grado, volta a porre in luce la concezione politica di Dante e il suo rapporto con il tempo in cui vive, ricostruendoli anche attraverso l'opportuno richiamo ad altri passi della "Divina Commedia". Nell'esposizione andranno posti in rilievo, oltre agli aspetti tecnico formali utili*



all'interpretazione del testo, anche la specificità delle immagini e dei riferimenti culturali di cui Dante si serve, nonché l'approccio metodologico che si ritiene più valido per insegnare Dante e la sua opera".

1.2. Parte ricorrente, con riferimento all'indicatore ***“padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto di insegnamento”*** (di seguito criterio relativo alle “conoscenze”) ha ottenuto la votazione di **3 punti su 5**.

Ebbene, tale valutazione, appare evidentemente inferiore rispetto alla risposta rassegnata. Difatti, nella propria risposta, ella ha indicato il titolo del percorso didattico, il tipo di istituto e la classe, la composizione della classe e relative problematiche o punti forza (alunni con BES e/o disabilità), il periodo della realizzazione del percorso (trimestre, pentamestre), la durata (quante ore e/o quante unità didattiche lo compongono), i prerequisiti, le abilità, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte del gruppo classe, gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA). Ed ancora, ella ha chiarito quali sono le competenze di cittadinanza attiva, europee ed educazione civica, ha specificato il setting (dove si svolge la lezione, aula oppure aula informatica).

Come richiesto dal quesito *“aspetti tecnico formali utili”*, poi, ha citato i termini tecnici utilizzati dal professore Rivoltella¹ (*debriefing, capacità epistemiche, il setting della lezione, riflessione metacognitiva su fogli di ricerca elettronici, ovvero web quest, registrazione dei dati su Rubrica Analitica*). Pertanto, i riferimenti specifici effettuati dalla ricorrente e la completezza della risposta denotano una preparazione assolutamente approfondita e specifica con riferimento ai contenuti che non possono certamente essere ritenuta lacunosa. A parte ricorrente ben poteva essere assegnato il punteggio di **4** piuttosto che di **3**. **E ciò anche in ragione del confronto con il punteggio assegnato ad altri elaborati di seguito riportato.**

1.4. In particolare, si veda il **compito n. 21** (unico candidato a non aver nemmeno

¹ <https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/03988/pier-cesare-rivoltella/profilo>



svolto il compito di inglese) (doc. n. 9) che, in tale quesito ha ottenuto il massimo punteggio sia con riferimento all'indicatore della *“padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari”* voto 5, sia con riferimento all'indicatore *“qualità dell'esposizione e correttezza linguistica”* voto 5.

Ebbene, nonostante tale votazione, nel compito non è indicato il titolo della lezione, manca del tutto la scansione temporale del percorso e del periodo di svolgimento dello stesso e non sono indicate le competenze, le abilità, le conoscenze e gli obiettivi da raggiungere. Non è certamente una risposta che meritava il massimo punteggio essendo oggettivamente incompleto soprattutto se paragonato all'elaborato della ricorrente. Se a tale compito è stato assegnato il punteggio massimo con riguardo all'indicatore dei *“contenuti”*, date le gravi carenze ivi riscontrate (al contrario del compito della ricorrente) non si comprende come alla stessa possa essere stato assegnato un punteggio inferiore. Pertanto, delle due l'una, o è errata la valutazione rassegnata al compito n. 21 o è errata quella rassegnata alla ricorrente. In ogni caso, tale dato denota un evidente illogicità nella valutazione rassegnata dalla ricorrente.

Anche la candidata di cui al **compito n. 131** (doc. n. 10) ha ottenuto un punteggio maggiore della ricorrente sia con riguardo al criterio dei *“contenuti”* che con riferimento a quello delle *“metodologie”* nonostante, anche in tal caso, sia del tutto assente il titolo della lezione, manchi l'indicazione del periodo di svolgimento, manchi specifica del tipo di istituto, composizione classe e sua struttura, mancata specifica del setting dove si svolgerà la lezione.

1.2. Con riferimento all'indicatore *“padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento”* (di seguito indicatore delle *“metodologie”*), parte ricorrente ha ottenuto **2,5 punti su 5**.

In particolare, la votazione **di 2,5**, secondo l'indicatore è *“lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico- metodologiche incomplete e/o generiche”*.

Ciò che tuttavia l'indicatore non può motivare e quel che, in questa sede si contesta, è appunto l'assenza di motivazione o dell'iter logico giuridico che hanno condotto a



considerare la risposta “*lacunosa*” e non, quanto meno, “*pertinente*” con la votazione di 3,5. La differenza di 1 punto è assai sottile ma, evidentemente incisiva per il risultato finale. Ed infatti, non pare proprio che la risposta rassegnata dalla ricorrente, sotto tale profilo appaia lacunosa non potendosi certamente ritenere generico il riferimento al prof. Rivoltella e ad i suoi specifici insegnamenti. La risposta è tutt’altro che lacunosa contendendo al suo interno: le specifiche metodologie didattiche da utilizzare, l’indicazione di tecniche e di ausili, in presenza anche degli alunni con BES (bisogni educativi speciali), la previsione di compiti in itinere e finali per verificare il raggiungimento degli obiettivi nonché l’uso della rubrica di valutazione per registrare i risultati ottenuti. Al fronte di ciò, la trattazione, con riferimento a tale indicatore andava valutata quanto meno “*pertinente*” con la votazione di 3,5 al fronte della valutazione di 2,5 ritenuta lacunosa. Peraltro “*lacunoso*” indica mancanza, carenza, incompletezza e la risposta della ricorrente non può certamente considerarsi incompleta. Sono appunto queste le contraddizioni che si individuano in valutazioni effettuate con solo voto numerico e griglie standard.

1.3. Che la valutazione rassegnata a tale indicatore sia errata o comunque illogica lo si evince anche dal confronto con gli altri elaborati.

Si veda il **compito n. 3** (doc. n. 11) che in tale indicatore ha ottenuto un punteggio di **4** (la ricorrente invece 2,5) nonostante manchi l’indicazione delle metodologie didattiche (mancata indicazione specifica della metodologia per la contestualizzazione dell’argomento come richiesto dalla traccia) e siano assenti le possibili verifiche istantanee per comprendere se gli alunni hanno partecipato attivamente alla lezione; non sono indicate le norme di riferimento e, soprattutto, è del tutto assente il percorso interdisciplinare previsto dalla programmazione concorsuale disciplinare suggerita dal Ministero.

È evidente che le diverse valutazioni rassegnate dalla Commissione pur al fronte di quanto appena chiarito denoti uno straripamento della discrezionalità che la stessa possiede. Pertanto, alla ricorrente dovrà quanto meno essere attribuito un ulteriore n.



1 punto con riferimento a tale indicatore.

1.3. Con riferimento all'indicatore "*qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica*" a parte ricorrente è stato assegnato il punteggio di 2 punti e l'esposizione è stata ritenuta "lacunosa" in quanto basata su un linguaggio impreciso e non strutturato.

Il quesito pone la richiesta di organizzare una lezione di due ore in una classe quarta di secondaria di secondo grado. Intanto, a tale indicatore a parte ricorrente andava assegnato un punteggio di 3,5 essendo l'esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale ma, in ogni caso, al descrittore "*esposizione lacunosa e basata su un linguaggio impreciso e strutturato*" possono essere assegnati due punteggi: **2-3** ma non viene spiegata la differenza fra la valutazione 2, la valutazione 2,5 e la valutazione 3. Perché è stato attribuito 2 e non 2,5 o non 3 punti? Non è dato saperlo. E qui, come sopra anticipato, che effettivamente l'uso di una griglia di valutazione come quella che ci occupa possa soddisfare l'onere motivazionale non essendo possibile capire la differenza. Pertanto, tenendo conto che la risposta, può considerarsi quanto meno chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale, quanto meno la Commissione avrebbe potuto assegnare il punteggio di **3**.

1.5. Per quanto sin'ora chiarito, sia in ragione delle risposte rassegnate dalla ricorrente che con il confronto effettuato con i compiti degli altri candidati, con riguardo al primo quesito, a parte ricorrente spetterebbe l'ulteriore punteggio di **3 punti** di cui: **1 punto** con riferimento al criterio dei contenuti, **n. 1 punto** con riferimento al criterio delle metodologie e, infine, **n. 1 punto** per l'esposizione.

Sul quesito n. 2

2.1. Il quesito sottoposto ai candidati richiedeva di presentare "*un percorso didattico, da svolgersi in una classe quinta di secondaria di secondo grado, volto a porre in rilievo la fenomenologia del personaggio nel romanzo italiano del primo Novecento. Nell'esposizione andranno evidenziati gli aspetti di innovazione tematica e stilistica maggiormente rilevanti, la scelta dei testi, non solo di autori italiani, da affiancare a*



quello indicato, i riferimenti critici e l'approccio metodologico-didattico prescelto".

2.2. Parte ricorrente, con riferimento all'indicatore dei “*contenuti*” ha ottenuto la valutazione di **3 punti su 5**.

Ebbene, tale valutazione appare inferiore rispetto alla risposta fornita posto che ella, ha pedissequamente seguito il percorso didattico interdisciplinare come richiesto dalla programmazione concorsuale ministeriale.

Nella specie, la ricorrente ha indicato il titolo del percorso didattico, il tipo di istituto e la classe, la durata del percorso didattico, le unità didattiche che lo compongono ed il numero delle ore, gli argomenti trattati sono pertinenti, la composizione della classe e relative problematiche o punti forza (alunni con BES e/o disabilità), il periodo della sua realizzazione (trimestre, pentamestre), i prerequisiti, le abilità, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte del gruppo classe, i decreti legislativi pertinenti, gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) (cosa alla fine gli alunni saranno in grado di fare, competenze di cittadinanza attiva, europee ed educazione civica, setting - dove si svolgono le lezioni, aula oppure aula informatica).

2.3. Con riguardo a tale indicatore, ad alcuni candidati è stato rassegnato un punteggio molto alto nonostante gravi carenze nell'elaborato. Si veda il **compito n. 21** (doc. n.9) in cui è stato assegnato il punteggio massimo di 5. Ebbene in tale compito, le carenze sono numerose.

Nella specie, è del tutto assente il titolo del percorso didattico, manca la scansione temporale ed il periodo svolgimento, manca la specifica del tipo di istituto, la composizione classe e la sua struttura, manca la specifica del setting dove si svolgerà la lezione e gli ausili didattici; sono assenti indicazioni, competenze, abilità, conoscenze e obiettivi da raggiungere; manca l'indicazione delle metodologie didattiche, mancano le possibili verifiche istantanee per comprendere se gli alunni hanno partecipato attivamente alla lezione. Ed ancora, sono assenti riferimenti ai decreti legislativi e la risposta è discorsiva, non strutturata per fasi.

Manca dunque il percorso interdisciplinare come richiesto dalla programmazione



concorsuale disciplinare e, peraltro, la risposta rassegnata dal candidato è, più che altro un tema sul '900 e non un percorso didattico. Appare del tutto illogico che, alla luce delle mancanze evidenziate, che rendono la risposta non pertinente al quesito, sia stata dato il massimo punteggio al candidato.

Appare evidente che n. 5 punti rispetto a tali gravi mancanze denotino un uso poco legittimo e discrezionale degli indicatori e dei descrittori da parte della Commissione al fronte del punteggio rassegnato alla ricorrente pari a 3.

Medesima considerazione può farsi per il candidato di cui al **compito n. 17** (doc. n. 12), che ha ottenuto il punteggio di 4 ai contenuti nonostante, anche in tale compito non sia specificato il tipo di istituto, la composizione della classe e la sua struttura; non è indicato il “setting” ovvero dove si svolgerà la lezione; sono del tutto assenti indicazioni su competenze, abilità, conoscenze e obiettivi da raggiungere; manca l’indicazione delle metodologie didattiche; sono assenti le possibili verifiche istantanee per comprendere se gli alunni hanno partecipato attivamente alla lezione. Ed ancora, sono assenti i riferimenti ai decreti legislativi e, anche in tal caso, la risposta è troppo discorsiva e non strutturata per fasi. Manca infine, l’applicazione del percorso interdisciplinare come richiesto dalla programmazione concorsuale disciplinare.

Appare evidente che sulla base di tali considerazioni alla ricorrente spetti almeno **n. 1** punto ulteriore.

2.3. Con riferimento al criterio della “*metodologia*”, invece, la ricorrente ha ottenuto il punteggio di **2,5**.

Ella, ha indicato diverse metodologie didattiche da utilizzare, tecniche ed ausili, in presenza anche degli alunni con BES (come coinvolgere la classe, uso di strumenti informatici), ha inserito i compiti in itinere e finali per verificare se gli obiettivi fossero stati raggiunti nonché la rubrica di valutazione per registrare i risultati ottenuti e preparare la lezione successiva. La ricorrente ha applicato a pieno tale indicatore coinvolgendo i discenti con domande guida, con l’uso di brainstorming (citando



l'ideatore), il Cooperative Learning di Johnson e la creazione di Ebook da parte dei discenti.

Ad ella andavano quanto meno assegnati punti **3,5** sulla metodologia essendo la trattazione, quantomeno pertinente e basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche appropriate.

2.4. E ciò anche rispetto al confronto con il punteggio rassegnato ad altri candidati con riguardo a tale indicatore. Nella specie nel **compito n. 17** (doc. n. 12) (punteggio 3,5 alle metodologie) sono del tutto assenti indicazioni a competenze, abilità, conoscenze e obiettivi da raggiungere. Manca l'indicazione delle metodologie didattiche e delle possibili verifiche istantanee per comprendere se gli alunni hanno partecipato attivamente alla lezione. È evidente che se a tale compito sono stati assegnati 3,5 punti, la valutazione di 2,5 punti alla ricorrente non può essere corretta. Medesimo discorso può essere fatto con riguardo al **compito n. 121** a cui la commissione ha assegnato 3,5 punti a tale indicatore nonostante la candidata faccia riferimento ad una "Unità didattica di Apprendimento UDA" mentre il percorso didattico è composto da più di una UDA; non sono completi i riferimenti ai decreti legislativi e manca la specifica del setting dove si svolgerà la lezione. Ed ancora, si accenna a metodologie che poi non vengono trattate e sono assenti indicazioni competenze, abilità e conoscenze. È assente il percorso interdisciplinare come richiesto dalla programmazione concorsuale disciplinare.

2.5. Pertanto, alla luce delle considerazioni sin'ora effettuate, a parte ricorrente devono essere assegnati **n. 1 punto** al criterio dei "contenuti" ed **n. 1 punto** al criterio delle "metodologie" con riferimento al quesito n. 2.

Sul quesito n. 3

3.1. Il quesito sottoposto ai candidati richiedeva di predisporre *"le linee essenziali di un percorso didattico, metodologicamente motivato, volto a indagare il complesso rapporto di Sallustio con il suo tempo, utilizzando opportunamente il testo proposto ed evidenziando le implicazioni di carattere storico-letterario"*.



3.2. Parte ricorrente, con riferimento all'indicatore dei “*contenuti*” ha ottenuto la valutazione di **3 punti**. Ella, sempre nel rispetto della programmazione concorsuale ministeriale (doc. n. 14), ha indicato il titolo del percorso didattico, il tipo di istituto e la classe, la durata del percorso didattico, le unità didattiche che lo compongono ed il numero delle ore. Ed ancora, gli argomenti trattati sono pertinenti al quesito e sono stati resi interdisciplinari con riguardo all'argomento relativo alla corruzione politica, mediante il confronto tra Sallustio e Cicerone, (garantismo e giurisdizionalismo moderno). La ricorrente ha altresì indicato la composizione della classe e le relative problematiche o punti forza (alunni con BES e/o disabilità), il periodo della sua realizzazione (trimestre, pentamestre), i prerequisiti, le abilità, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte del gruppo classe. Ha citato i decreti legislativi pertinenti, gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) (cosa alla fine gli alunni saranno in grado di fare), le competenze di cittadinanza attiva, europee ed il setting. Ebbene, la valutazione di soli 3 punti al criterio dei “*contenuti*” appare insufficiente rispetto all'elaborato. Ed infatti, non può considerarsi una trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete o generiche quanto invece per lo meno “contestualizzata e basata su conoscenze e competenze disciplinari ampie e/o approfondite”. Pertanto, a parte ricorrente spetterebbe quanto meno un ulteriore punteggio **n. 1** punto e andava assegnato almeno un punteggio di 4 anche al fronte del paragone effettuato con gli altri compiti.

3.3. Si veda il **compito n. 21** (doc. n. 9) che all'indicatore “*contenuti*” ha ottenuto il punteggio massimo di **5**.

Ebbene, in tale compito **sono completamente assenti**: il titolo del percorso didattico, il tipo di istituto e la classe, il docente, la durata del percorso didattico, le unità didattiche che lo compongono ed il numero delle ore, gli argomenti trattati sono pertinenti, è indicata la composizione della classe, il periodo della sua realizzazione (trimestre, pentamestre), le abilità, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte del gruppo classe, i decreti legislativi pertinenti, gli obiettivi specifici di



apprendimento (OSA); non sono specificate le competenze di cittadinanza attiva, non è indicato il setting (dove si svolgono le lezioni, aula oppure aula informatica), non sono indicate le metodologie didattiche da utilizzare, tecniche e gli ausili, in presenza anche degli alunni con BES (come coinvolgere la classe, uso di strumenti informatici), non sono stati inseriti i compiti in itinere e finali per verificare se gli Obiettivi sono stati raggiunti.

Pertanto, non può attribuirsi il massimo punteggio (5) con riferimento ai contenuti ad un compito in cui vi siano numerose mancanze come quelle sopra indicate.

Ed infatti o è troppo alto il punteggio assegnato a tale compito o è troppo basso quello rassegnato alla ricorrente. Delle due, l'una.

Pertanto, anche nel **compito n. 3** (doc. n. 11) (a cui è stato assegnato il punteggio di 4) non è specificata la composizione classe e la sua struttura, non sono indicate le competenze, le conoscenze e le abilità da raggiungere da parte del gruppo classe, mancata specifica del setting dove si svolgerà il percorso. Il docente descritto dalla collega non applica metodologie didattiche specifiche, con il mancato coinvolgimento del gruppo classe. Ciononostante ha ottenuto un punteggio più alto della ricorrente.

Al **compito n. 121** (doc. n. 13) (a cui è stato assegnato il punteggio di 4) non è specificata la composizione della classe e la sua struttura, la candidata fa riferimento al percorso didattico ma sono totalmente assenti le unità didattiche da cui è composto, nonché qualunque riferimento ai decreti legislativi.

Al **compito n. 131** (doc. n. 10) (a cui è stato assegnato il punteggio di 4) non è indicato il periodo di svolgimento, è assente il numero delle unità didattiche che compongono il percorso letterario, delle lezioni e le ore di cui sono composte. Sono assenti le abilità e le competenze, le competenze chiave e di cittadinanza attiva, l'obiettivo specifico di apprendimento è uno solo al fronte di un percorso didattico di più lezioni; manca la specifica composizione della classe e della sua struttura, manca specifica del setting dove si svolgeranno le lezioni, non sono citati i decreti legislativi. Ed ancora la risposta resa in tale compito è troppo discorsiva e, senza scansione temporale, non si



comprende se i percorsi didattici saranno applicabili, data la loro vastità. La programmazione è, infine, non resa interdisciplinare con il possibile studio della cittadinanza attiva e le relative competenze. Proprio nella Programmazione ministeriale del concorso si chiede ai candidati (doc. n. 14 pag.15) *“di saper contestualizzare, nel quadro di un profilo storico e geografico complessivo, fonti significative di epoche diverse”*.

Per quanto sin'ora chiarito, le valutazioni rese dalla Commissione alla ricorrente appaiono quanto meno discordanti e contraddittorie anche e soprattutto in ragione delle valutazioni effettuate nei confronti degli altri candidati e, per l'effetto, a parte ricorrente dovrebbe essere riassegnato **n. 1 ulteriore** punto all'indicatore dei “contenuti” con riferimento al quesito n. 3.

3.3. Con riferimento all'indicatore delle “*metodologie*”, parte ricorrente ha ottenuto la valutazione di **2,5** (trattazione lacunosa) che appare decisamente inferiore rispetto alla risposta rassegnata dalla ricorrente.

Ed infatti, ella, in tale quesito ha utilizzato la metodologia “*Flipped Classroom*” su piattaforma scolastica (pensando anche alla DAD), ha citato il dibattito guidato “*Debate*” tra i discenti, e il debriefing con *relativa “rubrica di registrazione dei risultati”*.

Ella ha dunque citato diverse metodologie didattiche da utilizzare, comprensivi delle tecniche e degli ausili, in presenza anche degli alunni con BES (coinvolgendo la classe, anche con uso di strumenti informatici). Ha indicato i compiti in itinere e finali per verificare se gli obiettivi fossero stati raggiunti e la rubrica di valutazione per registrare i risultati ottenuti e preparare la lezione successiva. Pertanto sulla scorta di quanto chiarito nel percorso didattico interdisciplinare previsto dalla programmazione concorsuale ministeriale (doc.n. 14), con riguardo a tale indicatore poteva certamente essere assegnato almeno un ulteriore n. 1 punto e considerare la trattazione, per lo meno pertinente basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche appropriate.



3.4. Peraltro, dal confronto con la valutazione rassegnata dalla Commissione alla ricorrente e altri compiti, emergono non poche incongruenze e contraddizioni.

Ed infatti, si veda il compito **n. 3** (doc. n. 11) che con riguardo al criterio delle “*metodologie*” ha ottenuto il punteggio di 4 nonostante ivi manchi la specifica scansione temporale del percorso didattico, delle Unità didattiche che lo compongono e delle ore di lezione. Mancano in tale compito, la specifica composizione classe e la sua struttura; le competenze, conoscenze e abilità da raggiungere da parte del gruppo classe nonché la mancata specifica del setting dove si svolgerà il percorso.

Il docente descritto in tale compito non applica metodologie didattiche specifiche, con il mancato coinvolgimento del gruppo classe. Ciononostante è stato assegnato il punteggio di 4 all’indicatore “metodologie”.

Ed ancora, si veda il compito **n. 131** (doc. n.10), che con riguardo al criterio delle “*metodologie*” ha ottenuto il punteggio di 4 nonostante gravi carenze. In particolare, è assente il numero delle unità didattiche che compongono il percorso letterario, delle lezioni e delle ore di cui sono composte; l’obiettivo specifico di apprendimento formulato è solo uno ed è strutturato su un percorso didattico di più lezioni; manca la specifica composizione della classe e della sua struttura; manca l’indicazione del setting dove si svolgeranno le lezioni; sono assenti le abilità e le competenze, le competenze chiave e di cittadinanza attiva.

Infine, la risposta è troppo discorsiva e la programmazione vasta e non resa interdisciplinare con il possibile studio della cittadinanza attiva e delle relative competenze. Infatti, come sopra anticipato, nella programmazione ministeriale del concorso si chiarisce che il candidato sappia “*contestualizzare, nel quadro di un profilo storico e geografico complessivo, fonti significative di epoche diverse*”.

Pertanto, l’assegnazione di punti 2.5 al quesito n. 3 con riguardo all’indicatore relativo alle metodologie” appare insufficiente rispetto alla risposta rassegnata dalla ricorrente nonché al fronte degli altri compiti sopra citati.

Siamo innanzi, dunque, ad un caso di scuola in cui “*con riferimento al giudizio*



espresso sugli elaborati scritti svolti dalla ricorrente – nella misura in cui la valutazione sembra debordare dall’ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione” (T.A.R. Palermo, ord. n. 1471/2017).

Sul quesito n. 4

4.1. Il quesito sottoposto ai candidati richiedeva di predisporre *“le linee essenziali di un percorso didattico, metodologicamente motivato, inteso alla comprensione dell’opera lucreziana, valorizzando opportunamente i dati testuali del brano proposto. Attraverso la disamina degli aspetti linguistico-stilistici si evidenzino le principali questioni filosofico-scientifiche implicate”*.

4.2. La commissione con riferimento a tale quesito ha attribuito il punteggio di **2** all’indicatore riferito ai *“contenuti”*.

Il quesito pone dunque la richiesta sintetica di un **percorso didattico**, che è stato creato dalla ricorrente secondo la normativa ministeriale e quindi: titolo, durata, con precisa scansione temporale, classe, tipo di istituto, formazione classe, abilità-conoscenze- competenze europee, cittadinanza attiva ed educazione civica (con i relativi D.L.) e l’indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento.

Ed ancora, parte ricorrente, ha scelto per la metodologia motivata, la “lezione di stampo socratico”, ovvero domande e risposte con interazione col gruppo classe nonché l’utilizzo della LIM (lavagna interattiva multimediale). Successivamente ha stimolato la partecipazione attiva del gruppo classe mediante il metodo “*Cooperative Learning*”, indicandone anche l’ideatore, per la creazione di un “compito di realtà”, ovvero una mostra con pannelli in Aula Magna.

La traccia, poi, richiedeva di **valorizzare i dati testuali** e parte ricorrente vi ha provveduto valorizzando i versi di Lucrezio ed effettuando un confronto con Dante ed Aristotele, proprio in ragione del riferimento che quest’ultimo fa alla teoria degli atomi presente nella Divina Commedia, di cui cita anche il canto e nell’opera del filosofo greco, come teoria del “*clinamen*” di Epicuro chiarendo che il movimento



libero degli atomi è paragonato al “libero arbitrio” dell’uomo che Dante riprende dalla antica tradizione letteraria.

Nella propria risposta, la ricorrente fa riferimento alla brevità della vita ed ha ritenuto opportuno non far riferimento a Seneca, in quanto la trattazione di tale argomento sarebbe stata più lunga come argomento da trattare.

Premesso quanto sopra, la votazione di 2 punti all’indicatore relativo alle “conoscenza e competenze” appare errata ed eccessivamente penalizzante avendo, parte ricorrente, in applicazione delle indicazioni ministeriali, provveduto a: indicare il titolo del percorso didattico, il tipo di istituto e la classe, la durata del percorso didattico, le unità didattiche che lo compongono ed il numero delle ore.

Ed ancora, gli argomenti trattati sono evidentemente pertinenti al quesito ed il taglio interdisciplinare è stato reso mediante il confronto con la concezione di natura in Leopardi ed in Lucrezio, nonché mediante la teoria del clinamen epicurea e la teoria aristotelica in Dante.

La ricorrente ha altresì indicato la composizione della classe e le relative problematiche o punti forza (alunni con BES e/o disabilità), il periodo della realizzazione del percorso didattico (trimestre, pentamestre); i prerequisiti, le abilità, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte del gruppo classe, i decreti legislativi pertinenti. Ha specificato quali sono gli obiettivi specifici di apprendimento, ha indicato le competenze di cittadinanza attiva, europee e di educazione civica, il setting (dove si svolgono le lezioni, aula oppure aula informatica).

Pertanto, con riferimento all’indicatore sui “contenuti”, non può considerarsi certamente una trattazione lacunosa basata su competenze disciplinari incomplete e generiche proprio in ragione di un elaborato che, quanto meno, deve essere considerato pertinente basato su conoscenze e competenze appropriate.

Tale illogicità si rintraccia anche nel fatto che con riguardo all’indicatore sulle metodologie, la trattazione della ricorrente è stata considerata pertinente e basata su



competenze didattico-metodologiche appropriate (punteggio 3,5).

4.3. Che la valutazione rassegnata alla ricorrente sia errata si evince anche dal confronto con gli altri elaborati trasmessi.

A tal proposito si veda il **compito n. 21** (doc. n. 9) che ha ottenuto addirittura il punteggio di 4,5 con riferimento a tale indicatore e dalla quale si evince che la risposta del candidato non è pertinente al quesito. Ed infatti, si tratta più di **un tema sulla lingua e le opere di Lucrezio e non di un percorso didattico!!!**

Difatti, il suo contesto storico non è dunque la elaborazione di un percorso didattico interdisciplinare in quanto si concentra su un tema che non è quello fornito dalla traccia. Nonostante l'alto punteggio assegnato di 4,5 sono **completamente assenti**: il titolo del percorso didattico, il tipo di istituto e la classe, non è indicato il docente, non è indicata la durata del percorso didattico, le unità didattiche che lo compongono ed il numero delle ore.

Ed ancora, non sono indicate la composizione della classe, il periodo della sua realizzazione (trimestre, pentamestre), le abilità, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte del gruppo classe. Non vengono indicati i decreti legislativi pertinenti, gli obiettivi specifici di apprendimento. Non viene specificato il setting dove si svolgeranno le lezioni, non vengono indicate le metodologie didattiche da utilizzare (tanto che il punteggio ivi rassegnato è di 1,5), le tecniche e gli ausili, in presenza anche degli alunni con BES (come coinvolgere la classe, uso di strumenti informatici). Manca del tutto un percorso interdisciplinare come richiesto dalla programmazione concorsuale disciplinare.

Per quanto detto è evidente che l'assegnazione di punti 4,5 a tale compito sia evidentemente illogica al fronte della valutazione rassegnata alla risposta della ricorrente, valutata addirittura lacunosa.

La ricorrente ha evidentemente diritto alla ricorrezione dunque dovrà essere assegnato n. 1,5 punto ulteriore.

Si veda il compito **n. 3** (doc. n. 11) in cui al quesito n. 4 con riferimento all'indicatore



relativo alle conoscenze è stato attribuito il punteggio di 4 nonostante manchi una specifica scansione temporale del percorso didattico, delle Unità didattiche che lo compongono e le ore di lezione.

Ed ancora, si veda il compito **n. 17 (doc n. 12)**, che ha ottenuto il punteggio di 3,5 con riguardo ai contenuti nonostante non sia stato specificato il tipo di istituto, la composizione della classe e la sua struttura. Manca la specifica del setting dove si svolgerà la lezione, non sono indicate competenze, abilità, conoscenze e obiettivi da raggiungere. Manca l'indicazione di decreti legislativi e la risposta è troppo discorsiva e non strutturata per fasi come dovrebbe essere.

Si veda il compito **n. 121 (doc. n. 13)** (punteggio 3 ai contenuti) laddove manca la specifica composizione della classe e della sua struttura e, **laddove la candidata fa riferimento ad una unità didattica di apprendimento MA nel quesito è richiesto un percorso didattico**. Non sono indicati i decreti legislativi ed è del tutto assente la preparazione del docente a tale compito. Ciononostante le è stato assegnato un punteggio superiore della ricorrente.

Si veda il compito **n. 131** (doc. n.10) a cui è stato assegnato il punteggio di 3,5 e laddove manca l'esposizione del periodo svolgimento, manca il numero delle unità didattiche che compongono il percorso letterario, delle lezioni e le ore di cui sono composte.

Per quanto sin'ora rappresentato non v'è chi non veda come all'odierna ricorrente con riguardo a tale indicatore dovranno essere riconosciuti punti 1,5 ulteriori.

4.4. Come anticipato, con riferimento all'indicatore relativo alle “*metodologie*”, parte ricorrente, ha ottenuto il punteggio di 3,5.

Ella, ha elaborato il percorso didattico mediante l'uso di diverse metodologie didattiche da utilizzare, diverse tecniche ed ausili e considerando anche la eventuale presenza degli alunni con BES, coinvolgendo la classe con uso di strumenti informatici e compiti in itinere e finali per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti. Ed ancora, parte ricorrente ha generato un compito di “realtà” con la



costruzione di pannelli per una mostra e la partecipazione attiva dei discenti e dell'ente locale predisponendo la rubrica di valutazione per registrare i risultati ottenuti sul compito di realtà.

Pertanto, il lavoro effettuato dal punto di vista delle metodologie, deve considerarsi quanto meno ampio e contestualizzato essendo le metodologie utilizzate evidentemente ampie e approfondite tanto che, non si comprendono le ragioni per le quali le è stato attribuito il punteggio di 3,5 e non di 4.

Si tenga conto che, peraltro, non è possibile rintracciare il confine fra una trattazione pertinente ed una ampia se tale confine è all'interno di un semplice range di 0,5 centesimi di punto. In ogni caso, anche per quanto si dirà di seguito tramite il confronto con gli altri elaborati, a parte ricorrente spettava quanto meno un punteggio di 4 con riguardo a tale indicatore.

Ed infatti, si veda il compito **n. 3** (doc. n.11) laddove non è indicata alcuna metodologia didattica e manca del tutto la specifica scansione temporale del percorso didattico, delle unità didattiche che lo compongono e le ore di lezione e, nonostante ciò, le è stato assegnato il punteggio più alto, ovvero 5.

Si veda il compito **n. 121** (doc. n. 13) laddove nonostante il punteggio di 4, mancano del tutto le metodologie didattiche.

Nel compito **n. 131** (doc. n. 10) punteggio 4, manca l'esposizione del periodo di svolgimento, è assente il numero delle unità didattiche che compongono il percorso letterario, delle lezioni e le ore di cui sono composte, assenza delle abilità e competenze, competenze chiave e di cittadinanza attiva.

In forza di quanto appena chiarito a parte ricorrente spettava quanto meno un punteggio pari ai candidati appena citati e dunque avrebbe diritto dell'attribuzione di un ulteriore punteggio di 0,5.

Sul quesito n. 5

5. Il quesito sottoposto ai candidati richiedeva di “*elaborare la sintesi di un percorso didattico sul tema delle migrazioni destinato a una classe del biennio liceale e riferito*



a un periodo storico a sua scelta. Nell'esposizione andranno evidenziati l'approccio metodologico-didattico adottato, la struttura concettuale e i principali contenuti storici e geografici del percorso e le connessioni interdisciplinari individuate".

5.1. Con riferimento all'indicatore relativo ai “*contenuti*” a parte ricorrente è stato assegnato il punteggio di 3 e la trattazione è stata ritenuta lacunosa nonostante, invero, sia assolutamente ampia ed approfondita. Difatti, oltre alla specificazione del titolo del percorso didattico, il tipo di istituto e la classe, parte ricorrente, ha trattato argomenti assolutamente pertinenti al quesito rendendo i contenuti interdisciplinari in applicazione delle direttive europee, facendo riferimento all'agenda 2030 ed ai relativi goals ed alla carta dei diritti umani dell'Onu, nonché anche al G20 svoltosi a Roma, per la tutela dei migranti. È specificata la composizione della classe e le relative problematiche e/o punti forza (alunni con BES e/o disabilità), il periodo della sua realizzazione (trimestre, pentamestre), i prerequisiti, le abilità, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte del gruppo classe. Sono specificamente indicati i decreti legislativi pertinenti e gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) e sono indicate competenze di cittadinanza attiva, europee ed educazione civica in totale adesione con la traccia. Pertanto a parte ricorrente spettava quanto meno un punteggio pari a 4 nei contenuti essendo la trattazione quanto meno pertinente anche al fronte dei punteggi rassegnati in altri compiti. Si veda a titolo esemplificativo il **compito n. 21** (doc. n. 9) a cui è stato assegnato il punteggio di 3,5 nonostante manchi la specifica del tipo di istituto, la composizione della classe e la sua struttura, non viene indicato nessun percorso didattico ma solo 2 lezioni dalla durata di 2 ore. Non sono citati i decreti legislativi e gli obiettivi specifici di apprendimento sono generici ed imprecisi con un elaborato discorsivo e non strutturato per fasi come dovrebbe essere un percorso didattico.

5.2. Con riferimento all'indicatore relativo alle “*metodologie*” a parte ricorrente è stato attribuito il punteggio di 3,5 e la risposta è stata considerata pertinente, quando invece la risposta è certamente ampia e contestualizzata e meriterebbe quanto meno



il punteggio di 4.

In particolare, infatti, ella ha indicato diverse metodologie didattiche da utilizzare, con l'indicazione di tecniche e di ausili, considerando anche la eventuale presenza degli alunni con BES. Ha indicato il setting (dove si svolgono le lezioni, aula oppure aula informatica) i compiti in itinere e finali per verificare se gli Obiettivi sono stati raggiunti nonché la rubrica di valutazione per registrare i risultati ottenuti sul compito di realtà. È evidente che trattasi di trattazione ampia e contestualizzata con riferimento alle metodologie e la cui valutazione non può essere la medesima utilizzata ad esempio al compito n. 121 in cui la candidata indica le metodologie didattiche che poi non sono esposte. Ed ancora anche nel compito n. 131 è stato rassegnato un punteggio di 3,5 come quello della ricorrente nonostante l'esposizione delle metodologie è ridotta non essendo specificata la scansione temporale e dunque, non si comprende se saranno applicabili o meno.

È evidente che appaia illogico assegnare alla ricorrente il medesimo punteggio dato a compiti evidentemente più scarsi. Pertanto la ricorrente avrebbe diritto all'integrazione quanto meno di ulteriori 0,5 punti con riferimento all'indicatore relativo alle "metodologie". In definitiva, con riferimento al quesito n. 5 alla ricorrente vanno attribuiti punti n. 1,5 di cui 1 riferito all'indicatore relativo ai "contenuti" e 0,5 al criterio delle metodologie.

Pertanto, secondo quanto riportato nella seguente tabella esplicativa, in forza di quanto sin'ora dedotto, parte ricorrente otterrà un punteggio complessivo di 56,40 sufficiente a superare il minimo punteggio di 56.

QUESITI	QUESITO N. 1	QUESITO N. 2	QUESITO N. 3	QUESITO N. 4	QUESITO N. 5	QUESITO N.6 NON CONTESTATO	TOTALE
Punteggio totale ottenuto per ciascun quesito	7,5	8	8	8,5	10	3,9	45,9
Punteggio ULTERIORE da assegnare all'indicatore delle "conoscenze"	+1	+1	+1	1,5	1	*	+ 5,5



Punteggio da assegnare all'indicatore delle "metodologie"	+1	+1	+1	0,5	0,5	*	+4
Punteggio da assegnare all'indicatore "qualità dell'esposizione e "correttezza linguistica"	+1	*	*	*	*	*	+1
PUNTEGGIO TOTALE DA AGGIUNGERE A SEGUITO DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE	+3	+2	+2	+2	+1,5	*	10,5
PUNTEGGIO FINALE A SEGUITO DELLA PROVA DI RESISTENZA COMPRENSIVO DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA DI INGLESE NON OGGETTO DI CONTESTAZIONE	10,5	10	10	10,5	11,5	3,9	56,40

II. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.

Senza recesso alcuno dal superiore motivo, relativo all'erronea valutazione delle risposte della ricorrente che hanno inciso sulla esclusione, in ogni caso, si è anticipato di come i parametri di valutazione rassegnati agli altri candidati non sono stati i medesimi utilizzati per la ricorrente tanto dall'essere evidente la disparità di trattamento perpetrata dall'amministrazione.

Difatti, come si può ben dedurre dai quesiti proposti dal MIR e sopra dettagliatamente riportati, con riguardo alle conoscenze didattiche ed ai contenuti, veniva sempre richiesto di *"organizzare una lezione **di due ore**"* (quesito 1) *"di presentare un percorso didattico"* (quesito 2) *"di predisporre le - **linee essenziali**- di un percorso didattico"* (quesito 3) *"di predisporre le - **linee essenziali**- di un percorso didattico"* (quesito 4) *"di elaborare la -**sintesi**- di un percorso didattico"* (quesito 5).

I termini **"linee essenziali"** e **"sintesi"** erano dunque elementi fondamentali da applicare per lo svolgimento del compito. Pertanto, le risposte dovevano sinteticamente riproporre percorsi didattici nel rispetto dei tempi proprio come se realmente il docente fosse in classe e svolgesse le "reali" due ore di lezione.

Difatti, come la immensa letteratura scientifica didattica insegna, due ore di lezione,



sono da strutturare in maniera “realistica”,

Dunque, per affrontare una tematica come quella di Dante (quesito n.1), in una lezione di due ore, si presuppone che l’argomento sia stato già precedentemente trattato (vedi voce prerequisiti) con la classe e che quindi, quelle due ore di lezione, siano un momento di approfondimento, di riflessione e di preparazione per l’argomento successivo.

In merito ai “*percorsi didattici*” (quesiti nn. 2, 3, 4, 5), anche qui la letteratura scientifica insegna che per strutturare un percorso didattico, un docente impieghi ore, se non giorni, per costruirlo, in quanto, un percorso didattico è composto da un insieme di unità didattiche disciplinari (UDA) con tempi prestabiliti e con argomenti ben precisi, da distribuire in tempi che vanno da 1 settimana a 7 mesi.

Il percorso didattico è un argomento didattico, in cui il docente, in base alla programmazione ministeriale “STRUTTURA” sotto forma di schema e non sotto forma di “tema” come invero fatto dagli altri candidati.

Il docente “*rendendo il gruppo classe attivo e partecipe*” (cit. MIR) propone gli argomenti da trattare nel tempo e deve indicare: il titolo del percorso didattico, il tipo di istituto e la classe, la composizione della classe e relative problematiche o punti forza (alunni con BES e/o disabilità), il periodo della sua realizzazione (trimestre, pentamestre), la durata (quante ore e quante unità didattiche lo compongono), le abilità, le conoscenze e le competenze da raggiungere da parte del gruppo classe, gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA), competenze di cittadinanza attiva, europee ed educazione civica, il setting, ovvero dove si svolgeranno le lezioni: aula, aula laboratorio, aula informatica, le metodologie da utilizzare tecniche e gli ausili (come coinvolgere la classe, uso di strumenti informatici), i compiti in itinere e finali (possibilmente compiti di realtà) per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti.

Ebbene, la disparità di trattamento (in ogni caso intercettata più volte anche nel precedente motivo nei vari confronti) si consuma proprio nella parte in cui sono assenti nei compiti degli altri candidati elementi sostanziali e basilari di un



percorso didattico.

Nel compito bisognava dunque dimostrare di essere in grado di creare percorsi didattici “per linee essenziali” e, non è possibile realizzare un percorso didattico, scrivendo in maniera discorsiva, come fosse una relazione, sui contenuti trattati nell’opera dall’autore.

Ed infatti, scrivere in maniera discorsiva un percorso didattico non è affatto corretto, perché i percorsi didattici non sono “temi”, ma insieme di moduli con precise griglie di argomento e, contestualmente, elaborare discorsivamente un percorso didattico (come visto in alcuni compiti) comporta tralasciare in maniera grave nonché lacunosa alcuni elementi fondamentali di un percorso didattico. Parte ricorrente ha creato dei percorsi didattici schematizzati proprio per rispettare la necessità di dover indicare tutte le “tappe” dei percorsi didattici richiesti.

Al contrario, invece, come ampiamente chiarito nel precedente motivo, nei compiti analizzati e che hanno ottenuto la sufficienza vi sono: percorsi didattici elaborati senza titolo, senza precisa scansione temporale, assenza di indicazione o lacunosi riferimenti alle abilità e mancanza di conoscenze e competenze da raggiungere da parte del gruppo classe.

Ed ancora, sono scarsi se non assenti i riferimenti legislativi mentre, nel compito della ricorrente sono presenti ad ogni risposta.

Quasi tutti i compiti analizzati hanno fatto riferimento a metodologie didattiche ripetitive (LIM, BYOD) senza indicazione approfondita del coinvolgimento del gruppo classe e senza descrizione alcuna delle operazioni volte ad attuare tali metodologie.

Parte ricorrente, nel proprio elaborato ha sempre indicato: metodologie diverse per ogni quesito, indicando l’ideatore della metodologia e gli strumenti informatici per attuarle, i tempi di attuazione delle stesse, “cosa fanno” gli studenti (punto imprescindibile per la didattica).

Alcuni dei compiti analizzati propongono **10 ore** di percorso e contenuti immensi,



impossibili da attuare, spiegare e proporre in tale tempo ristretto.

Ed ancora, mancano negli altri compiti i riferimenti alla “**classe reale**”: il fatto che il MIR non chieda di considerare nei quesiti la presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES), non vuol dire che non ci siano nella realtà. Le indagini dell'Osservatorio ministeriale del 2020, hanno evidenziato che in ogni classe, di ogni grado, è presente almeno un alunno con BES. Nei compiti degli altri candidati manca ogni tipo di riferimento a tale realtà.

Nei compiti analizzati non viene mai prevista una **partecipazione attiva** della classe; al contrario, negli altri compiti si legge spesso l'espressione “il docente”, inerente una metodologia indicata come “lezione frontale” che ormai è considerata inadatta, perché non tiene conto delle reali necessità dei discenti.

Mancano nei compiti degli altri candidati le rubriche di valutazione da utilizzare, per verificare il certo raggiungimento degli obiettivi e delle competenze, da parte del gruppo classe, al termine del percorso didattico.

Come visto, la griglia di valutazione ministeriale del concorso in questione, al secondo indicatore riporta l'espressione “Conoscenze e Competenze”. Appare evidente che la valutazione rassegnata alla ricorrente rispetto alle considerazioni effettuate con riferimento ai compiti degli altri candidati, sulla scorta di quanto chiarito, sia assolutamente illogica e del tutto disallineata. Diversamente, illogiche sono state le valutazioni rassegnate ad altri candidati nonostante le gravi carenze riportate.

V'è più.

La programmazione ministeriale del concorso prevede che i candidati sappiano “*contestualizzare, nel quadro di un profilo storico e geografico complessivo, fonti significative di epoche diverse*” (doc. n.14). Ciò significa che nel quesito n. 3 su Sallustio, e nel quesito n. 5 sulle migrazioni, gli argomenti della politica romana antica e il tema delle migrazioni, andavano contestualizzati ai nostri giorni, per poter far immergere il contesto classe in una realtà del passato, ma con gli occhi del presente.



La ricorrente ha contestualizzato con la disciplina di diritto entrambi i quesiti, data la recente approvazione dei D.L. sulla importanza delle competenze di cittadinanza attiva e educazione civica. Gli altri candidati si sono limitati a citare Cicerone, le migrazioni dei Dori nel Medioevo ellenico e il problema climatico in generale con risposte dunque carenti.

Ed ancora, negli altri compiti manca il riferimento richiesto dal ministero (allegato A.2 delle Metodologie didattiche) sulle *“Principali tecnologie didattiche per l’educazione inclusiva”*. Difatti, nei compiti analizzati, solo tre volte sono citati alunni con bisogni educativi speciali, con un semplice riferimento alla Legge 170 per il Piano didattico personalizzato. Diversamente, ad ogni risposta la ricorrente ha sempre considerato gli alunni con BES, la formazione di un compagno/a TUTOR per l’applicazione delle metodologie didattiche e per i lavori di cooperazione, oltre che tutti gli ausili tecnologici atti per legge a semplificare l’apprendimento di tali discenti. Sempre nel suddetto allegato, viene chiesto ai concorrenti di saper progettare: curricula, programmazioni disciplinari ed interdisciplinari.

In ogni percorso didattico sviluppato dalla ricorrente, è sempre stata prevista la interdisciplinarietà con altre materie attinenti all’argomento del quesito. In rari casi gli altri candidati dei compiti esaminati, hanno seguito tale indicazione ministeriale.

I riferimenti alle linee guida, ai decreti-legge e alle indicazioni nazionali che la ricorrente ha citato nel suo elaborato, sono previsti nel medesimo allegato A.2 della Programmazione ministeriale, come “punto di partenza” per la stesura dei percorsi didattici. Al contrario, pochissime sono le risposte dei colleghi, dove sono stati inseriti tali riferimenti.

Pertanto, proprio alla luce delle considerazioni sin’ora effettuate, il compito della ricorrente avrebbe quanto meno diritto alla ricorrezione.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha evaso solo parzialmente l’istanza d’accesso trasmessa l’8 giugno 2021 e risulta non avere ancora trasmesso i seguenti



documenti:

- copia delle istanze prodotte per la presa dell'incarico dai singoli commissari con annessi titoli appartenenti a ciascuno e criteri di valutazione utilizzati per la scelta degli stessi quali membri della Commissione;
- copia dei verbali di redazione delle tracce somministrati ai candidati.
- copia di tutti verbali relativi alla fase di correzione dell'elaborato della istante;
- indirizzi e generalità dell'ultimo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria finale cdc A011.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto. *Medio tempore*, si rende necessario un provvedimento cautelare che consenta la ricorrezione del compito della ricorrente.

Il periculum deriva dal fatto che la graduatoria è stata pubblicata e, un provvedimento cautelare oggi consentirebbe la ricorrezione del compito e, in caso di esito positivo della stessa, la valutazione dei titoli e l'inserimento in graduatoria.

Si rammenta che, data la sussistenza di posti vacanti **(n. 19)** così facendo vi sarebbe anche un vantaggio per l'Amministrazione che eviterebbe, per l'imminente inizio del prossimo anno scolastico, di assegnare l'incarico a tempo determinato e non, invece, a parte ricorrente che, ove le prove siano superate, avrebbe pieno diritto ad ottenere il bene della vita auspicato.

Peraltro, proprio la documentale sussistenza di posti vacanti non creerebbe alcun danno in capo all'Amministrazione che, al contrario, avrebbe tutto l'interesse a ricoprire tali posti. Perciò, si impone l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta quanto prima la ricorrezione del compito che, come chiarito da codesto On.le Collegio, va certamente disposta posto che **“non sussiste alcun danno nella riproposizione della prova”** (CGARS, ord. n. 210/2017) e perciò non v'è ragione per non consentire all'odierno ricorrente di ottenere il riesame auspicato.

Ed infatti, come chiarito proprio in giudizio analogo *“nel bilanciamento dei contrapposti interessi e in perspicua considerazione della mancata copertura – allo*



stato - di tutti i posti a concorso, sia, nella presente fase, prevalente l'interesse della ricorrente ad ottenere la rivalutazione delle proprie prove" (Tar dell'Aquila n. 286/2016).

In termini anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, come anticipato, sulla scorta di quanto chiarito, ha enfatizzato la circostanza dell'esistenza di posti comunque vacanti per i quali, l'accesso ad un riesame, deve ancora di più essere valutato come proporzionato agli interessi in campo (C.d.S. n. 4174/2016).

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tar, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati meglio indicati in epigrafe, disponendo la ricorrezione del compito di parte ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un c.u. di € 325,00.

Messina-Roma, 28 luglio 2021

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti